REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA COOPERATIVISTICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE

Art. 2

Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa

Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresi' tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalita' della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarita' del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.

Versione in vigore dal 8 maggio 2001, non più in vigore dal 13 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore
Estremi	Legge 3 aprile 2001, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-legislazione-in-materia-cooperativistica-con/art-2-diritti-individuali-e-collettivi-del-socio-lavoratore-di-cooperativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it